

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 212 del 24 agosto 1979, pagina 4.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 31 luglio 1979 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulle proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 177^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 26 e 27 marzo 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la richiesta di parere presentata il 31 luglio 1979 dal Consiglio delle Comunità europee,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di incaricare la sezione «affari sociali» dell'elaborazione del parere e della relazione in materia (decisione presa il 25 settembre 1979),

visto il parere formulato dalla sezione il 13 marzo 1980,

vista la relazione presentata dal relatore Blasig,

visto quanto deliberato dai propri membri il 26 marzo 1980 (177^a sessione plenaria del 26 e 27 marzo 1980),

considerata l'importanza delle misure volte a prevenire gli incidenti rilevanti ed a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente,

considerata la necessità di un'azione comunitaria in tale campo,

considerati i propri precedenti pareri in materia di protezione dell'ambiente e di tutela dei lavoratori,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità, meno 3 astensioni:

1. Osservazioni di carattere generale sugli scopi della proposta di direttiva

1.1. Il Comitato approva l'iniziativa della Commissione di ravvicinare a livello comunitario la regolamentazione ed i provvedimenti volti a prevenire gli incidenti rilevanti collegati a determinate attività industriali che comportano l'uso di sostanze tossiche, esplosive o facilmente infiammabili. Una serie di incidenti rilevanti verificatisi nell'ultimo decennio ha dimostrato che non sempre le regolamentazioni esistenti a livello nazionale, e che si differenziano notevolmente tra loro, si rivelano sufficienti e andrebbero quindi completate da disposizioni comunitarie.

1.2. In proposito si deve riconoscere che una simile armonizzazione o un ravvicinamento delle regolamentazioni in materia non può limitarsi al minimo denominatore comune, bensì deve rappresentare un progresso.

1.3. Andrebbe anche mantenuta chiaramente l'interdipendenza esistente tra la necessaria protezione dei lavoratori all'interno dell'impresa — la sfera interna — e l'ambiente circostante l'impresa — protezione dell'ambiente e contro catastrofi.

1.4. Il Comitato rimanda, per quanto riguarda il primo argomento (sfera interna), al proprio parere in merito alla protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro (1).

1.5. Per imporre e controllare i provvedimenti di protezione all'esterno dell'impresa (sfera esterna) va

(1) GU n. C 297 del 28. 11. 1979.

ribadita la responsabilità prioritaria delle autorità competenti a livello nazionale e locale.

1.6. I necessari provvedimenti che le industrie e le amministrazioni devono porre in atto per prevenire incidenti rilevanti possono comportare notevoli spese per le imprese e per l'economia dei singoli Stati membri. Onde evitare distorsioni di concorrenza il Comitato approva un ravvicinamento delle legislazioni nel senso della direttiva citata.

1.7. In tutti i paesi industrializzati l'attività industriale e la diversificazione della produzione industriale hanno assunto dimensioni tali che la responsabilità delle imprese a proposito di eventuali pericoli per l'uomo e l'ambiente va controllata. Essa forma già oggetto di numerosi provvedimenti e disposizioni legislativi. Nella prevenzione degli incidenti rilevanti gli interventi del legislatore assumono una particolare importanza.

1.8. Il Comitato si rende conto che gli incidenti non possono essere sempre evitati e che nelle attività industriali non può venire escluso in maniera assoluta un certo rischio per l'uomo e per l'ambiente. Si tratta quindi soltanto di fare tutto quanto è ritenuto umanamente necessario per prevenire i rischi.

1.9. Il Comitato considera che la costruzione di impianti sicuri sia assolutamente prioritaria in tale contesto. Il loro controllo permanente è indispensabile quanto il controllo delle attività e le misure previste in caso di catastrofe.

1.10. La proposta della Commissione va approvata poiché prevede dei provvedimenti differenziati a seconda del tipo di attività industriale, della quantità e pericolosità delle sostanze prodotte, trasformate o immagazzinate. Tuttavia a parere del Comitato non è stato particolarmente felice giustapporre l'articolo 4, che contiene una disposizione generale fondamentale e valida per tutti gli stabilimenti, con le proposte specifiche dell'articolo 5, che interessa le imprese nelle quali le sostanze di cui all'allegato II vengono prodotte o trasformate. Il fatto di avere riunito le due problematiche in un'unica proposta di direttiva crea numerosi problemi, specie per quanto riguarda i passaggi; ad esempio uno stabilimento soggetto fino ad ora solo alle disposizioni generali dell'articolo 4, ricade poi, a causa di cambiamenti verificatisi a livello aziendale, sotto i provvedimenti specifici previsti dall'articolo 5. In casi simili è particolarmente dubbio, e per le autorità competenti praticamente impossibile, individuare a che punto intervenga tale passaggio, in quanto il rapporto previsto dall'articolo 4 non contiene dati specifici su tipo e quantità delle sostanze prodotte o trasformate.

1.11. La possibilità di attuare in pratica i provvedimenti dipende in larga misura dal fatto se gli obblighi d'informazione, comunicazione, supervisione o

controllo sono conformi ai principi sopra indicati. Essa dipende inoltre essenzialmente dalla chiarezza con la quale vengono formulati i concetti per consentire di prendere adeguate precauzioni che possano essere mantenute in pratica anche in futuro. Le amministrazioni, gli istituti e gli organismi competenti degli Stati membri devono inoltre essere in grado, in base alle attrezzature ed alla formazione del loro personale, di attuare in maniera efficace le misure preventive.

1.12. Il Comitato si compiace per l'obbligo, previsto dalla Commissione, di informare i lavoratori dello stabilimento. Esso propone che tali informazioni vengano trasmesse anche ai rappresentanti dei lavoratori che fanno parte dei comitati di sicurezza degli stabilimenti.

Il Comitato approva anche l'obbligo per le imprese di informare le autorità competenti.

1.13. L'informazione dell'opinione pubblica e della popolazione circostante sui pericoli e sulle misure da adottare deve risultare quanto più completa possibile. Tuttavia tale obbligo d'informazione sui processi produttivi dovrebbe essere limitato e tenere conto degli interessi dell'impresa che vanno protetti, senza peraltro impedire né la prevenzione dei pericoli né i provvedimenti di sicurezza, che vanno posti in atto nell'interesse della comunità.

Tutte le informazioni devono essere redatte in modo tale da risultare facilmente comprensibili ai destinatari.

1.14. In generale il Comitato sottolinea l'importanza che esso annette alla partecipazione delle autorità competenti locali alla preparazione e all'attuazione dei provvedimenti previsti dalla proposta di direttiva, in particolare per i piani d'emergenza validi all'esterno della fabbrica.

1.15. A parere del Comitato è indispensabile che in primo luogo gli impianti ed i processi di produzione siano, dal punto di vista tecnico, assolutamente perfetti e sicuri. Le spese necessarie a tale scopo risultano inevitabili.

1.16. I provvedimenti amministrativi previsti dalla proposta di direttiva dovranno essere valutati accuratamente sia sotto il profilo delle spese che provocheranno alle imprese, alle amministrazioni comunali ed ai contribuenti, sia dal punto di vista della loro efficacia dimostrabile. Le spese notevoli che i provvedimenti amministrativi comportano per le imprese risultano giustificabili solo nella misura in cui aumentano la protezione contro i rischi di incidenti rilevanti.

1.17. A parere del Comitato è necessario che la proposta di direttiva abbia solo un campo d'applicazione limitato e riguardi soltanto le attività indu-

striali, e non il trasporto fuori dal perimetro dell'impresa. Non dovrebbero inoltre essere comprese le imprese a carattere artigianale, né le attività di laboratorio, sempre che vengano svolte indipendentemente da attività industriali, né il commercio. Il Comitato considera inoltre che le esclusioni previste dall'articolo 2 sono giustificate, nella misura in cui siano già contemplate da altre disposizioni.

Tuttavia esso osserva che la protezione della popolazione, e però anche quella dei lavoratori, non è ancora pienamente garantita. Chiede quindi alla Commissione di studiare come possa venir assicurata la tutela contro gli incidenti rilevanti per le categorie sopra citate.

1.18. La sempre maggiore diversificazione della produzione rappresenta un ulteriore problema per l'uomo e per l'ambiente. Ciò potrebbe significare che alcune imprese utilizzano numerose sostanze pericolose in piccole quantità, hanno una gamma di produzione molto estesa ed usano dei metodi molto nuovi e poco conosciuti. Tali imprese sono spesso dislocate nella cerchia urbana, quindi in zone densamente popolate. In casi simili e in considerazione delle numerose incognite, risulta particolarmente difficile valutare i rischi tossicologici di incidenti.

1.19. Il Comitato rileva la notevole importanza di una ricerca più estesa di quanto non sia avvenuto fino ad ora sugli effetti a lunga scadenza degli incidenti di natura tossica, specie per la mutagenesi e la biodegradabilità. Esso auspica che la Commissione lanci delle iniziative in merito.

Osservazioni di carattere generale sul contenuto della proposta di direttiva

1.20. Secondo il Comitato la proposta di direttiva della Commissione necessita ancora di alcune osservazioni generali per quanto riguarda le definizioni. Ciò vale, segnatamente per i concetti «attività industriale», «sostanze pericolose» e «incidenti rilevanti». Il Comitato auspica che i concetti vengano formulati in modo più chiaro per una loro migliore applicazione pratica.

1.21. Il Comitato constata che l'articolo 4 vale anche per tutte le imprese contemplate dall'articolo 5.

1.22. Vi è altresì accordo nel non ritenere soddisfacente l'attuale formulazione dei punti 1 e 2 dell'allegato II della proposta della Commissione. Poiché per molte sostanze non sono attualmente ancora noti gli effetti tossicologici e numerose sostanze sono nuove, gli allegati della direttiva devono essere aggiornati di volta in volta in base ai nuovi dati emersi.

1.23. Il Comitato concorda inoltre sul fatto che il futuro elenco delle sostanze di cui al punto 1 dell'al-

legato II dovrebbe essere, per quanto possibile in base al livello delle conoscenze di quel dato momento, definitivo e vincolante.

1.24. Il Comitato ne trae le conclusioni seguenti:

- l'allegato II deve essere quanto più completo possibile e contenere dati chiari ed utilizzabili da tutti gli interessati;
- il principio dei limiti di quantità di cui al punto 1 è approvato;
- il comitato per l'adeguamento della direttiva al progresso tecnico deve disporre di criteri volti a semplificarli il compito.

2. Osservazioni particolari

2.1. Articolo 1

Il Comitato, fatte salve le osservazioni che seguono, sostiene in pieno la finalità della direttiva, così come viene presentata nell'articolo 1.

2.2. Articolo 1, punto 2, lettera a) — Attività industriale

A parere del Comitato la definizione data dalla Commissione non è molto valida. Esso ne propone quindi un riesame. La definizione dovrebbe venir completata nel modo seguente:

«... all'interno dello stabilimento e della relativa zona industriale o portuale, che comporti ...».

Esso si chiede inoltre se non sia necessario definire i concetti di stabilimento e d'impianto industriale onde prevenire interpretazioni divergenti nei singoli Stati membri.

Il Comitato è d'accordo nel ritenere che la direttiva non debba comprendere le attività di laboratorio svolte all'esterno dello stabilimento e indipendenti dall'attività industriale dell'impresa, a meno che non costituiscano un'attività industriale ai sensi della direttiva. Lo stesso dicasi per i trasporti effettuati all'esterno dello stabilimento, per il commercio e per le aziende a carattere artigianale.

2.3. Articolo 1, punto 2, lettera c) — Sostanze pericolose

A parere del Comitato la definizione «sostanze pericolose» non è soddisfacente. Considera soprattutto che il generico riferimento alla direttiva 67/548/CEE dia adito a dubbi in quanto si differenzia per obiettivi e campo di applicazione dalla proposta in

esame (la direttiva 67/548/CEE riguarda la commercializzazione, lo smercio e la distribuzione delle sostanze pericolose, mentre la direttiva in oggetto si occupa esclusivamente del caso di incidenti nella fabbricazione e nei processi di produzione). Il Comitato rileva che alcune definizioni della direttiva 67/548/CEE sono adatte, e altre no. Esso chiede quindi alla Commissione di valutare se non sia preferibile inserire nella proposta in esame i termini appropriati ripresi dalla direttiva 67/548/CEE.

2.4. *Articolo 1, punto 2, lettera e) — Incidenti rilevanti*

Il Comitato ha dibattuto a lungo il concetto «incidente rilevante» e si dichiara d'accordo con la formulazione proposta.

2.5. *Articolo 2*

Il Comitato constata che le eccezioni, proposte nella direttiva, sono giustificate e necessarie, dato che in tali campi esistono già a livello internazionale, comunitario e nazionale, numerose regolamentazioni. La direttiva non può comunque disciplinare le installazioni militari.

Il Comitato si rammarica che tali installazioni non possano essere comprese.

2.6. *Articolo 3*

Il Comitato approva in linea di massima l'articolo 3, benché riconosca che non è possibile ottenere una sicurezza assoluta.

2.7. *Articolo 4, punto 1*

2.7.1. Il Comitato si compiace per i provvedimenti previsti dall'articolo 4, sui quali formula le osservazioni che seguono.

Il Comitato reputa che un rapporto di sicurezza come è previsto all'articolo 4 della proposta possa essere ritenuto utile solo qualora sia breve e si limiti ai dati essenziali in materia di rischi di incidenti rilevanti, per esempio, dati riguardanti tipo e quantità delle sostanze specificate secondo l'allegato II, punto 1, anche qualora non raggiungano la soglia di quantità.

Ulteriori dati concreti contenuti nel rapporto rappresenterebbero per molte imprese un onere notevole e comporterebbero cospicue spese.

Il Comitato considera determinante che i provvedimenti adottati aumentino la sicurezza e che ciò sia dimostrabile.

2.8. *Articolo 5*

2.8.1. L'articolo 5 può essere giudicato solo tenendo presente l'allegato II.

2.8.2. Come già detto nella prima parte della relazione, il Comitato considera che la direttiva possa essere applicata solo se la Commissione procede ad un riesame dell'elenco delle sostanze di cui all'allegato II, che contiene le sostanze o categorie di sostanze pericolose e le rispettive quantità minime, nonché degli eventuali criteri.

2.9. *Articolo 5, punto 1*

2.9.1. In linea di massima il Comitato approva l'obbligo di notifica previsto dall'articolo 5 per le sostanze pericolose elencate nell'allegato II (ambito più specifico).

2.9.2. A parere del Comitato non occorre apportare modifiche di fondo alla proposta. Andrebbe invece conferita una maggiore concretezza ai particolari tecnici per rendere la direttiva di più semplice applicazione. Ciò vale ad esempio per il punto 1, lettera b), trattini 4 e 5. Il Comitato considera fondamentale valutare la sicurezza dell'impianto durante il processo produttivo. Esso ritiene che l'indicazione del principio sul quale si basano i sistemi volti a garantire la sicurezza nel processo di fabbricazione e la descrizione dei prevedibili guasti alle apparecchiature pericolose, e delle misure di prevenzione costituirebbero dei criteri più chiari ed inequivocabili rispetto alla vaga valutazione dei limiti di sicurezza, e rispettivamente all'analisi di affidabilità richiesta dalla proposta in oggetto.

È necessario aggiungere *all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b)*, della direttiva:

- «— qualificazione del personale addetto agli impianti;
- una descrizione degli scambi di sostanze effettuati con altre imprese ubicate in un raggio di 500 m».

2.9.3. Quanto all'*articolo 5, punto 1, lettera c)*, il Comitato propone di modificare il secondo trattino nel modo seguente:

- «— proposte di *collaborazione dell'impresa con piani d'emergenza per l'esterno dello stabilimento*».

Non vi sono osservazioni per i punti 2 e 3 dell'articolo 5.

2.9.4. Il Comitato propone un punto 4 formulato come segue:

«Il fabbricante trasmette le informazioni previste dal presente articolo al comitato di sicurezza ed igiene dell'impresa in questione».

2.10. Articolo 6

Il Comitato approva in linea di massima l'articolo 6. Esso desidera che l'obbligo d'informazione previsto per le modifiche delle misure di sicurezza riguardi solo quelle modifiche che risultano d'importanza capitale sotto il profilo della sicurezza, e non qualsiasi modifica, e inoltre che il concetto «un termine ragionevole» venga precisato ulteriormente.

2.11. Articolo 7

Il Comitato approva l'articolo 7. Considera che il punto 1 dell'articolo dovrebbe comprendere anche una regolamentazione sul coordinamento tra le autorità in modo da evitare poi diverse modalità d'intervento da parte di autorità.

2.12. Articolo 8

Il Comitato approva in sostanza la proposta della Commissione. Tuttavia i termini indicati dalla proposta non sono risultati completamente soddisfacenti. A parere del Comitato andrebbero istituite al riguardo delle priorità.

2.13. Articolo 9

Non vi sono osservazioni.

2.14. Articolo 10

2.14.1. A parere del Comitato l'articolo 10 contiene due distinti obblighi d'informazione per gli Stati membri nei confronti della Commissione:

1. dati sulle attività industriali (punto 1);
2. informazioni riguardanti gli incidenti verificatisi (punto 2).

2.14.2. A giudizio del Comitato la comunicazione alla Commissione degli incidenti verificatisi (punto 2) è giustificata ed importante. Tali informazioni possono servire ad uno scambio di esperienze e contribuire ad un più ampio rafforzamento dei provvedimenti preventivi.

2.14.3. Quanto alle informazioni riguardanti le attività industriali (punto 1), il Comitato ritiene necessarie delle limitazioni.

2.15. Articolo 11, punto 1

2.15.1. In questo articolo, come nell'articolo 12, andrebbe specificato per maggiore chiarezza che la banca di dati dovrebbe contenere le informazioni raccolte in base all'articolo 10.

2.15.2. Articolo 11, punto 2

Il Comitato si compiace per il contenuto del punto 2. Sarebbe tuttavia preferibile includervi soprattutto gli esperti in campo tecnologico nonché dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

2.16. Articolo 12, punto 1

2.16.1. A parere del Comitato sarebbe opportuno aggiungere anche l'articolo 9 come riferimento.

2.16.2. Articolo 12, punto 2

Il Comitato ritiene che l'obbligo d'informazione dovrebbe comunque essere formulato in modo molto minuzioso per garantire che solo dei funzionari sottoposti al segreto d'ufficio abbiano accesso alle informazioni che riguardano interessi economici o aziendali. Il Comitato approva la limitazione concernente le persone che hanno accesso alle informazioni, a patto che essa non pregiudichi la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente.

2.17. Articolo 13

Non vi sono osservazioni.

2.18. Articolo 14

Il Comitato considera che ai lavori del comitato previsto all'articolo 14 dovrebbero partecipare anche i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

2.19. Articoli 15, 16, 17 e 18

Non vi sono osservazioni.

3. Allegati

3.1. Allegato I

A parere del Comitato nell'allegato I andrebbe usata la stessa terminologia dell'articolo 1, punto 2, lettera c).

3.2. *Allegato II*

3.2.1. Il Comitato non considera sufficienti né l'elenco delle sostanze di cui al punto 1 né i criteri di cui al punto 2 per determinarne la pericolosità. Esso auspica che vengano stabiliti dei criteri trasparenti e che sia approntato un elenco vincolante e completo delle sostanze. Tale elenco dovrebbe essere definitivo, salvo essere poi sottoposto ad aggiornamenti periodici in base alle scoperte scientifiche ed ai ritrovati della tecnica. Tale aggiornamento dovrebbe essere effettuato dal comitato previsto dall'articolo 14 e seguenti.

3.2.2. La frase introduttiva dell'allegato II è lacunosa. Per quanto riguarda il termine «stabilimento» sorgono anche dei problemi terminologici. Il Comitato chiede che venga chiaramente fissato che a tale termine corrispondono realtà ben definite, identiche nelle varie versioni linguistiche e in tutti gli Stati membri. Se ciò non fosse il caso i criteri di cui all'allegato II per applicare l'articolo 5 potrebbero subire notevoli differenze d'interpretazione da uno Stato membro all'altro.

La prima frase dovrebbe impedire che, qualora in una determinata area vi sia una concentrazione di vari stabilimenti appartenenti ad una stessa impresa, non venga effettuata la notifica soltanto perché i singoli stabilimenti non trasformano o non immagazzinano le quantità minime delle sostanze previste dall'elenco.

3.2.3. La prima parte della frase vale però solo quando si tratta di stabilimenti che appartengono alla stessa impresa; sussiste invece una lacuna per gli stabilimenti appartenenti ad imprese diverse, ma che sono vicini tra loro. Sarebbe necessaria una chiarificazione in tale senso.

3.2.4. *Allegato II, punto 1*

Il Comitato ritiene che la proposta della Commissione riguardante l'elenco delle sostanze sia insuffi-

ciente, dato che nella maggior parte degli Stati membri sono note molte più sostanze che rispondono già ai criteri tossicologici.

Viene generalmente accettata la soglia quantitativa come criterio di valutazione. Tuttavia vi sono opinioni diverse sulle modalità per stabilire detta soglia (indicazione quantitativa).

Il Comitato è d'accordo per affermare che le quantità elencate per le varie sostanze nell'allegato II dovrebbero essere rimesse in discussione e che l'attuale formulazione non risulta accettabile sotto tutti i punti di vista. Si deve pertanto partire dal presupposto che la proposta di direttiva deve comunque comprendere le sostanze più pericolose.

3.2.5. *Allegato II, punto 2*

I criteri di tossicità proposti dalla Commissione vengono considerati totalmente inadeguati e inutilizzabili. Il punto 2 dell'allegato II andrebbe quindi depennato.

3.2.6. Solo dopo ricerche ed esperimenti scientifici di vasta portata tali criteri possono risultare attendibili per gli imprenditori e per i lavoratori. Una loro applicazione fa inoltre sorgere notevoli difficoltà d'interpretazione e comporta il pericolo di condurre, a causa di imprecisioni, a dei risultati errati. Esperimenti effettuati in proprio senza controllo all'interno dello stabilimento non sempre tutelano quindi l'uomo e l'ambiente in maniere sufficiente contro i rischi.

I criteri di tossicità, previsti al punto 2 dell'allegato II della proposta, dovrebbero piuttosto costituire i criteri di valutazione per il comitato previsto dall'articolo 14. Il Comitato propone inoltre di ampliare per detto comitato i criteri in questione, specie inserendo la mutagenesi e la biodegradabilità.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1980.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*
Raffaele VANNI

ALLEGATO**al parere del Comitato economico e sociale**

Il seguente emendamento è stato respinto in sede di dibattito:

Punto 2.3

Sostituire il testo del punto 2.3 con quanto segue:

«A parere della sezione una definizione coerente di una sostanza pericolosa deve tenere conto tanto della possibilità che si verifichi un incidente rilevante quanto del suo impatto sull'ambiente. In tale contesto il riferimento generale alla direttiva 67/548/CEE risulta soddisfacente».

Motivazione

La definizione di sostanza pericolosa deve essere coerente per tutte le direttive che riguardano l'ambiente circostante senza peraltro ridurre il campo d'applicazione.

Il riferimento alla direttiva 67/548/CEE consente inoltre di inserire un elenco preciso di sostanze pericolose e di rendere così operativa la proposta di direttiva.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 27; voti contrari: 46; astensioni: 5.

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio recante seconda modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 20 del 25 gennaio 1980, pagina 4.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 15 gennaio 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni degli articoli 43 e 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 177^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 26 e 27 marzo 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.